

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con ricorso del 2 dicembre 2025, la ricorrente riferisce di avere denunciato, in data 16 ottobre 2025 di essere stata oggetto di frode informatica – asseritamente riconducibile al fenomeno c.d. phishing – che si sarebbe concretizzata nell'esecuzione di un pagamento online di importo pari a € 110,00 per l'acquisto di due biglietti per la partecipazione a un concerto tramite nota piattaforma di e-commerce. La suddetta transazione è stata realizzata il precedente 10 ottobre 2025 tramite carta di debito intestata alla cliente ed emessa da parte resistente. Di conseguenza, disconoscendo l'addebito registrato sul proprio conto corrente relativamente all'operazione sopra evidenziata, in quanto frutto di frode informatica, e imputando la responsabilità della suddetta frode all'intermediario convenuto, il quale non avrebbe saputo impedire una violazione al proprio sistema informatico da parte dei truffatori, la ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di € 110,00 relativa alla menzionata operazione di pagamento contestata e disconosciuta. Chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali e la refusione delle spese di lite.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, rappresenta di avere provveduto, successivamente alla proposizione del ricorso, a rimborsare a titolo transattivo alla cliente la somma di euro 100,00, comprensiva degli oneri di proposizione del ricorso medesimo all'ABF. Allega a tal fine copia dell'accordo transattivo sottoscritto dalla cliente. Chiede dunque la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la rimborsabilità o meno in favore di parte ricorrente della somma fraudolentemente sottratta mediante svolgimento di un'operazione disconosciuta. Si tratta, in particolare, di un pagamento online, di importo pari a euro 110,00, eseguito il 10 ottobre 2025 su nota piattaforma di e-commerce per l'acquisto di due biglietti per la partecipazione a un concerto. La suddetta operazione è stata eseguita tramite carta di debito intestata alla cliente ed emessa dall'intermediario convenuto.

Alla data di effettuazione delle operazioni contestate era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD II). Pertanto, la sussistenza delle responsabilità che le parti della controversia odierna vicendevolmente si addebitano dovrebbe essere valutata in base a quanto previsto da tale decreto con riferimento a entrambi i profili caratterizzanti l'onere probatorio, ossia l'accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento, nonché l'accertamento dell'eventuale colpa grave dell'utilizzatore dei servizi di pagamento. Senonché, dalla documentazione versata in atti, il Collegio rileva come parte resistente, successivamente alla proposizione del ricorso, a titolo conciliativo e senza assunzione di responsabilità alcuna, abbia rimborsato l'importo di euro 100,00, unitamente alle spese di presentazione del rimborso all'ABF. Il convenuto fornisce evidenza di avvenuto accredito della somma complessiva di euro 100,00 sul conto corrente di corrispondenza della ricorrente. Allega altresì copia dell'accordo transattivo sottoscritto dalla cliente in data 8 gennaio 2026, nella quale la medesima si impegna a presentare a questo Collegio formale rinuncia alla controversia di cui è ricorso. Ne deriva la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE